

CODICE DI COMPORTAMENTO
Digital Bros S.p.A.

“Internal dealing”

1. Premessa

In coerenza con quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati organizzati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. il Consiglio di Amministrazione della Digital Bros S.p.A. ha emanato in data 23 dicembre 2002 il seguente Codice di Comportamento (“Codice”) che è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni degli articoli 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nel testo deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 29 aprile 2002 ed approvato dalla Consob con delibera n 13655 del 9 luglio 2002, nonché alle relative Istruzioni. Il Codice tiene conto anche delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina – Edizione rivisitata del luglio 2002.

Le seguenti regole di comportamento in merito al trattamento informativo da riservare alle operazioni personali effettuate:

- sugli strumenti finanziari quotati della Digital Bros S.p.A.
- dai componenti gli organi sociali
- da alcuni dipendenti della Digital Bros S.p.A. e di alcune sue controllate.

La finalità delle presenti regole è quella di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato sui comportamenti individuali – aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati, non quotati o derivati che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere titoli quotati della Digital Bros S.p.A. o altri strumenti finanziari aventi come sottostanti tali titoli – tenuti dai componenti gli organi sociali nonché da qualificati dipendenti della Digital Bros S.p.A. e di alcune sue controllate.

2. Persone rilevanti

Le presenti regole si applicano ai seguenti soggetti del gruppo Digital Bros, i quali vengono definiti “persone rilevanti”:

A. i componenti gli organi sociali e l’alta direzione della Digital Bros S.p.A., cioè gli Amministratori, i Sindaci Effettivi ed i Direttori delle funzioni:

- Amministrazione, Pianificazione e Controllo;
- Comunicazione;
- Finanza e Affari Societari;
- Marketing e Sviluppo Business;

Sarà cura del Preposto di cui al successivo punto 4 aggiornare l’elenco delle “persone rilevanti” anche secondo le eventuali segnalazioni provenienti dal Consiglio di Amministrazione

B. i componenti gli organi sociali, i Direttori generali e i componenti dei comitati di direzione delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Digital Bros S.p.A. Ai fini del presente Codice si intendono per principali controllate della Digital Bros S.p.A. le società controllate che vengono consolidate con il metodo integrale e che in base all’ultimo bilancio approvato soddisfino entrambi i seguenti parametri:

- fatturato maggiore di 50 milioni di euro;
- totale attivo maggiore di 50 milioni di euro.

Sarà cura del Preposto di cui al successivo punto 4 aggiornare l’elenco delle Principali Controllate verificando la sussistenza dei citati parametri per tutte le controllate, con frequenza annuale e/o in ogni caso in cui una società controllata sia oggetto di operazioni straordinarie suscettibili di modificare i suddetti parametri .

3. Obblighi informativi e di comportamento delle persone rilevanti

1. Le “persone rilevanti” devono comunicare alla Società le operazioni effettuate, per conto proprio e a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto:

- a) strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati emessi dalla Digital Bros S.p.A., escluse le obbligazioni non convertibili;
- b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere strumenti finanziari di cui al punto a);
- c) strumenti finanziari derivati, nonché warrant e *covered warrant*, aventi come attività sottostante strumenti finanziari quotati emessi dalla Digital Bros S.p.A., anche quando l’esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente si tiene conto:

- 2.1) delle operazioni compiute da ciascuna “persona rilevante”, dal coniuge, non legalmente separato, dai figli minori o fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
- 2.2) degli atti di esercizio di stock option e diritti di opzione non si tiene conto;
- 2.3) delle operazioni di prestito titoli in cui la “persona rilevante” o gli altri soggetti di cui al punto 2.1 assumano la posizione di prestatore , nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- 2.4) delle operazioni il cui ammontare anche cumulato sia inferiore all’importo di euro 35.000 per dichiarante e per trimestre solare;
- 2.5) delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui al punto 2.1 ;
- 2.6) delle operazioni effettuate nell’ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

4. Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni e modalità di adempimento

Il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni sulle operazioni di cui all'art 2.6.4 del Regolamento è il Responsabile dei rapporti con Consob e Borsa Italiana S.P.A., che dipende dalla direzione "Amministrazione, Finanza e Controllo". Nel caso di sua temporanea indisponibilità, la funzione di sostituto sarà assunta dal superiore gerarchico.

La responsabilità del Preposto è limitata solamente alla gestione e mantenimento del flusso informativo inerente le operazioni finanziarie di cui all'art. 2.6.4 del Regolamento compiute dalle Persone Rilevanti, al fine della tempestiva diffusione al mercato delle comunicazioni ricevute dalle Persone Rilevanti in ottemperanza agli obblighi informativi loro imposti.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa al mercato posti a carico Digital Bros S.p.A. derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte delle Persone Rilevanti.

Ciascuna persona rilevante comunica al soggetto preposto le operazioni effettuate nei modi seguenti:

a) trasmissione (con preavviso telefonico) dei modelli predisposto da Borsa Italiana allegato in copia al presente codice (Allegato A.) a mezzo telefax al numero: 0039 02 4130359

b) trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail : stefano.salbe@halifax.it

c) consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente presso la Direzione suddetta in: Milano Via Bisceglie 71\72 20100 Milano.

IL Soggetto preposto rilascerà immediata conferma di ricevimento delle comunicazioni ai soggetti dichiaranti.

5 Comunicazione delle operazioni su strumenti finanziari

La persona rilevante deve effettuare la comunicazione alla società entro il quinto giorno di calendario successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, per le operazioni compiute in detto trimestre, pari o superiori all'importo, anche cumulato, di euro 35.000 per dichiarante.

Le operazioni di ammontare significativo, ossia pari o superiori a euro 150.000, anche cumulate con altre del periodo di rilevazione e non precedentemente dichiarate, dovranno essere immediatamente comunicate dalla persona rilevante alla Società non appena hanno conferma dell'operazione, a prescindere dalla tempistica periodica stabilita..

Il soggetto preposto provvede ad informare il mercato delle operazioni compiute dalle persone rilevanti comunicate alla Società in osservanza del presente Codice:

a) entro il decimo giorno di borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare alla comunicazione delle operazioni, anche cumulate, compiute dalle persone rilevanti pari o eccedenti euro 35.000;

b) senza indugio in caso di operazioni, anche cumulate, pari o superiori a euro 150.000.

Nel caso di strumenti finanziari derivati, di covered warrant, warrant o di diritti di opzione il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

6. Divieti e limitazioni al compimento di operazioni

E' fatto divieto alle persone rilevanti, diverse dagli Amministratori non esecutivi o dai Sindaci, di compiere operazioni sugli strumenti finanziari di cui all'art. 3 del Codice nei seguenti periodi:

(i) nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione dei dati economico finanziari di periodo, definitivi o di preconsuntivo, relativi a ciascun trimestre (ovvero al semestre o all'esercizio annuale, in caso di esonero dalla pubblicazione rispettivamente della seconda e della quarta trimestrale). Gli Amministratori non esecutivi e i Sindaci si astengono dal compimento di operazioni sugli strumenti finanziari di cui all'art 3 del Codice dal giorno della convocazione della riunione consigliare chiamata a esaminare i sopra citati dati economici – finanziari o dall'eventuale momento della conoscenza degli stessi, se anteriore, fino al giorno successivo alla loro diffusione. Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option, ferma restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i citati periodi.

Il Consiglio di Amministrazione della Digital Bros S.p.A. si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento, da parte delle "persone rilevanti", in altri periodi dell'anno delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 3 del Codice o di concedere deroghe per comprovati motivi dandone immediata comunicazione al Preposto e alle persone rilevanti.

7. Entrata in vigore, modificazioni ed integrazioni

Le norme di cui sopra entrano in vigore a far tempo dal 1° Gennaio 2003, l'informativa sarà resa al mercato secondo le modalità prescritte dalla Borsa Italiana S.p.A. nonché tramite il sito Internet della Società. Le presenti regole potranno essere aggiornate ed integrate – in coerenza con i principi di massima trasparenza richiamati in Premessa – tenendo conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verrà a maturare in materia.

8. Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative. In particolare nel caso di violazione del presente Codice, da parte di soggetti legati alla Società o ad alcune sue controllate da un rapporto

fiduciario, la Digital Bros S.p.A. comunicherà immediatamente al mercato tali inosservanze.

Per i soggetti che siano dipendenti della Digital Bros S.p.A. o di alcune sue controllate la violazione del presente Codice causerà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro stipulato con ciascuna delle società interessate del gruppo Digital Bros.

Ferme restando in entrambi i casi le eventuali responsabilità di altra natura.

9. Accettazione

L'Accettazione del presente Codice da parte di ciascuna Persona Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione e invio alla Funzione del Personale del modulo allegato sotto la lettera "B" Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675\1996. E' compito del Preposto predisporre e aggiornare, con supporto della Funzione del Personale per i soggetti dipendenti, l'elenco nominativo delle persone rilevanti nonché inviargli il presente Codice.

10 Aggiornamento del Codice e trattamento dei dati personali

Il Preposto ha il compito di monitorare l'applicazione specifica e l'efficacia del Codice rispetto alle finalità perseguite dallo stesso, per l'eventuale sottoposizione al Consiglio di Amministrazione di modifiche o integrazioni.

Il Preposto conserva le dichiarazioni scritte con le quali le Persone Rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice e prestano il proprio consenso ai sensi della Legge n675\1996 per il trattamento dei dati richiesti.

Allegato "A"

TABELLA 1*: Comunicazioni delle operazioni di cui all'art. 4 del "Codice di Comportamento" della Digital Bros S.p.A.

Società:							
Periodo di riferimento:							
Dichiarante ¹:					Qualifica:		
Data	Operazione²	Strumento Finanziario³	Quotato⁴	Quantità	Prezzo unitario	Fonte⁵	Altre informazioni⁶

* Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del "Codice di Comportamento", non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale

¹ Per dichiarante si intende la singola 'Persona rilevante', come definita dall'art. 2., comma 1 del Codice;

² Indicare la tipologia di operazione:

- A = acquisto
- V = vendita
- S = sottoscrizione
- O = altro, in tale caso specificare

³ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, specificando se si tratta di uno strumento quotato in mercati regolamentati. Specificare quando gli strumenti finanziari sono emessi da società controllate.

- AZO = azioni ordinarie
- AZP = azioni privilegiate
- AZR = azioni di risparmio
- W = warrant
- OBCV = obbligazioni convertibili
- O = altro, in tal caso specificare lo strumento

⁴ Barrare solo se lo strumento finanziario è quotato

⁵ Indicare la tipologia di operazione da cui deriva l'operazione:

- transazione sul mercato
- transazione fuori mercato
- conversione di obbligazioni convertibili
- esercizio warrant
- esercizio strumenti derivati
- esercizio *covered warrant*
- altro, in tal caso specificare lo strumento

⁶ Relativamente alle operazioni di cui alla lettera b) del Codice di Comportamento della Digital Bros S.p.A., precisare:

- il prezzo di esercizio/conversione
- rapporto di esercizio/conversione
- scadenza periodo di esercizio/conversione

TABELLA 2: Comunicazioni delle operazioni di cui all'art. 4, del "Codice di Comportamento" della Digital Bros S.p.A.

Periodo di riferimento:								
Dichiarante:				Qualifica:				
Data	Operazione ⁷	Strumento Finanziario Derivato ⁸	Categoria ⁹	Strumento Finanziario Sottostante ¹⁰	Controvalor e Nozionale	Prezzo	Quantità	Condizioni ¹¹

⁷ Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto

V = vendita

O = altro, in tale caso specificare

⁸ Indicare lo strumento finanziario derivato oggetto dell'operazione

OPZ = opzione

PR = premio

O = altro, in tal caso specificare lo strumento

⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato:

C = call

P = put

O = altro, in tal caso specificare lo strumento

¹⁰ Indicare lo strumento finanziario sottostante il contratto derivato

¹¹ Specificare le principali condizioni dello strumento derivato (tra cui almeno strike, rapporto esercizio, modalità di liquidazione)

lo sottoscritto

- preso atto di essere stato incluso nel novero delle “Persone Rilevanti” ai sensi del Codice di Comportamento sull’Internal Dealing della Digital Bros S.p.A.;
- attestando di aver ricevuto, letto e compreso il suddetto Codice di Comportamento;
- consapevole dell’impegno morale, oltre che legale, del puntuale rispetto degli obblighi imposti da tale Codice di Comportamento;

DICHIARO

di accettare il Codice di Comportamento in oggetto nel suo complesso ed in ogni sua singola clausola nonché gli obblighi dallo stesso imposti, impegnandomi a rispettare gli stessi.

Prendo atto che, ai sensi della Legge n. 675/1996, e successive modificazioni, il trattamento dei dati personali richiesti in applicazione del Codice di Comportamento, anche per il tramite di soggetti terzi, verrà effettuato al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emessa da Borsa Italiana S.p.A..

Milano, li 24 dicembre 2002